

statale. A tale proposito, giova far presente che l'articolo 3-ter del citato decreto-legge n. 72/2004, convertito nella legge n.128/2004, ha sostituito il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, che reca i principi cui deve attenersi il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, nella determinazione dei criteri per la ripartizione del contributo stesso. Il nuovo testo normativo ha confermato la triennialità della vigenza dei criteri stabiliti con l'apposito decreto e la validità fino all'anno 2004 di quelli stabiliti con il decreto n. 239 del 10 giugno 1999.

La connessione tra l'intervento pubblico e quello privato risulta anche dalla norma di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 367 del 1996, con la quale si stabilisce che l'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione, costituito da parte delle quote del Fondo unico dello spettacolo destinato all'ente, deve essere pari alla somma complessivamente conferita al patrimonio dai fondatori privati. Della categoria dei soci fondatori privati, oltre ai soggetti di diritto privato, possono far parte anche enti pubblici diversi dallo Stato, dalla Regione e dal Comune in cui ha sede la fondazione. (Articoli 5, comma 2; 8, comma 1; 11, comma 1; 12, comma 2, del citato decreto legislativo.

Altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n.367/1996 disciplinano la conservazione dei diritti pregressi alla trasformazione, i casi di decadenza dei soci, l'impegno per le fondazioni di inserire nei programmi opere del repertorio classico nazionale e di incentivare la produzione di nuove attività artistiche, l'obbligo di promuovere l'accesso al teatro di studenti e lavoratori, nonché il principio della necessità di coordinarsi con gli altri enti operanti nel settore delle istituzioni musicali.

In materia di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, occorre segnalare le importanti misure di contenimento dei relativi costi introdotte dall'articolo 3-ter del menzionato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43.

La norma contenuta nel comma 1 di tale articolo, dopo aver ricordato le finalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo n.367/1996, richiama le fondazioni ad operare per un più razionale impiego delle risorse e per il raggiungimento di più larghe fasce di pubblico.

La norma contenuta nel comma 2 attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali la funzione di coordinare, con proprio decreto, le attività delle fondazioni lirico-sinfoniche <<al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il

contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo>>. E' stata inoltre modificata la composizione del collegio dei revisori dei conti, attribuendo all'"Autorità di governo" il diritto di designare un membro effettivo <<competente in materia di spettacolo>>.

I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3-ter del menzionato decreto-legge n.7/2005 recano disposizioni intese a ridurre il costo del lavoro, limitando, a tal fine, la portata dei contratti integrativi, in modo da ridurre i costi, che si aggiungono agli incrementi stabiliti dal contratto collettivo nazionale della categoria.

La norma contenuta nel comma 6 dello stesso articolo pone il divieto per l'anno 2005 di assumere personale a tempo indeterminato e stabilisce il limite massimo del 15% dell'organico per il ricorso al personale a tempo determinato. Si tratta di interventi che, pur incidendo sensibilmente sulla sfera di autonomia gestionale delle Fondazioni, appaiono ampiamente giustificati dai negativi risultati economici conseguiti dalla maggior parte delle Fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni.

Il comma 7, lettera d) del citato decreto-legge sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 2006, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n.367/1999 che disciplina lo scioglimento del Consiglio di amministrazione delle fondazioni per gravi irregolarità amministrative e per gravi violazioni di disposizioni di legge, amministrative e statutarie. E' stata, inoltre, riformulata la norma che prevede lo scioglimento dello stesso organo in seguito ad una reiterata perdita del patrimonio superiore al 30% per due esercizi consecutivi.

Diversamente dal precedente testo normativo, il nuovo testo stabilisce l'obbligo per il Ministro vigilante di sciogliere, comunque, il Consiglio di amministrazione <<quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità>>.

Le descritte innovazioni all'ordinamento delle fondazioni Lirico-sinfoniche decorrono da periodi successivi alla chiusura dell'esercizio 2003 per il quale si riferisce in questa sede.

### **3 – Gli statuti delle fondazioni**

Gli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati emanati sulla base dei principi e dei criteri individuati dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, confermati dal comma 3 dell'art. 1 del D.L. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con legge 26 gennaio 2001 n. 6.

Gli statuti, adottati dal Consiglio di amministrazione di ciascuna fondazione ed approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, stabiliscono, oltre all'assenza di fini di lucro, le finalità e le attività previste in conformità dell'art. 10 del provvedimento legislativo sopra citato ed eventuali altre attività consentite purché direttamente collegate con le tradizioni del teatro o con le esigenze del bacino di utenza delle singole fondazioni.

Gli statuti disciplinano inoltre lo status dei soci (fondatori, sostenitori), individuano il patrimonio, le entrate e la destinazione degli utili in conformità delle finalità istituzionali (con divieto di distribuire utili ai soci o di restituire apporti patrimoniali).

Contengono la specifica disciplina in ordine alla composizione, alla nomina ed alle competenze degli organi di governo, nonché quanto occorre per regolare altri aspetti importanti per la vita delle fondazioni (nomina e revoca del soprintendente e del direttore artistico, patrocinio legale – di norma attribuito all'Avvocatura dello Stato – scritture contabili e di bilancio, principi in materia di gestione del personale dipendente) ed infine, norme in tema di modificazione dello statuto e di estinzione della fondazione. Va comunque ricordato che, per effetto del comma 1 dell'art. 1 del citato D.L. 24 novembre 2000 n. 345, la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato è stata fissata alla data del 23 maggio 1998 e che, sempre per esplicita indicazione dello stesso articolo (comma 3), le disposizioni contabili conseguenti alla trasformazione hanno avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

#### **4 - Gli organi**

Organi della fondazione sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Sovrintendente ed il Collegio dei revisori dei conti.

##### *Il Presidente*

L'incarico di presidente è ricoperto dal sindaco pro-tempore del comune nel quale ha sede la fondazione, con la sola eccezione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, fondazione presieduta dal Presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di Sovrintendente (art.11, comma 2, del decreto legislativo n. 367/1996).

##### *Il Consiglio di amministrazione*

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 367/1996, lo statuto delle fondazioni deve prevedere che il Consiglio di amministrazione sia composto da sette membri, compreso il Presidente. In via transitoria, per le fondazioni che non hanno ancora conseguito la partecipazione di soggetti privati al patrimonio ed alla gestione nella misura fissata dall'art. 10, comma 3, del più volte citato decreto legislativo n. 367/1996, il Consiglio di amministrazione è composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.345/2000, da cinque componenti: il presidente, un componente designato dalla regione del territorio ove ha sede la fondazione, un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali e due componenti designati dal Sindaco del comune ove ha sede la fondazione. Il C.d.A. dura in carica 4 anni.

Per le fondazioni dove l'apporto dei privati ha raggiunto il limite minimo stabilito dalla legge, del Consiglio deve far parte anche un rappresentante dei soggetti privati.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 367/1996, il Consiglio di amministrazione della fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da nove membri, compresi il Presidente ed il Sindaco di Roma, di cui uno designato dall'Autorità di governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione Lazio e tre eletti dal corpo accademico. In attesa della nomina dei rappresentanti dei soggetti privati, il Consiglio di amministrazione di tale fondazione è composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 345/2000, da sette membri, come individuati dall'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 367/1996.

Tale articolo stabilisce anche le principali funzioni del Consiglio (approvazione dei bilanci di esercizio, nomina e revoca del Sovrintendente, approvazione delle

modifiche statutarie, ecc...), ferme restando le possibili ulteriori indicazioni statutarie.

L'art. 21 del citato decreto legislativo prevede la possibilità di scioglimento del consiglio di amministrazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali quando risultino gravi irregolarità nelle attività di gestione ovvero quando il conto economico chiuda, o si prevede che chiuda, con una perdita superiore al trenta per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi; limite aumentato al 50 per cento per i due esercizi successivi alla trasformazione degli enti in fondazioni. La norma è stata recentemente modificata dall'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 7/2005, convertito nella legge n.43 dello stesso anno, nei termini già illustrati.

Con il decreto di scioglimento debbono essere nominati, per non più di sei mesi, uno o più commissari straordinari, i quali possono anche proporre la liquidazione della fondazione ed esercitare l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

#### *Il Sovrintendente*

Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di amministrazione, organo al quale partecipa, a pieno titolo, seppure con limitazioni connesse ad alcune materie in discussione. Il Consiglio può revocarlo soltanto per gravi motivi e con voto a maggioranza qualificata.

Il Sovrintendente è l'organo di collegamento tra il Consiglio e la struttura della fondazione, rispetto alla quale si pone con funzioni di dirigente dotato di ampi poteri sia per quanto attiene alla gestione amministrativa e contabile, sia per quanto riguarda l'attività di produzione artistica. Spetta, infatti, al Sovrintendente nominare (o revocare) il direttore artistico o musicale, sentito il Consiglio di amministrazione.

Il Sovrintendente cessa dall'incarico alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato: può tuttavia essere riconfermato dal nuovo Consiglio.

#### *Il Collegio dei revisori*

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; dura in carica quattro anni, anche nel caso di amministrazione straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 367/1996, il Collegio è composto di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed il supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri due scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. E' presieduto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 3-ter del citato decreto-legge n.7/2005 attribuisce <<all'Autorità di governo competente in materia di spettacolo>> il diritto di designare un componente del Collegio dei revisori, riducendo ad una unità la scelta tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Al Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni, nei limiti indicati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 367/96 (art. 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile).

I singoli statuti possono prevedere altri organi. Di solito è prevista l'Assemblea dei soci con funzioni consultive.

**5 - Il patrimonio**

Le fondazioni sono subentrate nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi degli enti soppressi, in essere alla data di trasformazione.

Come già illustrato nel precedente referto, il valore del patrimonio iniziale di ciascuna fondazione è stato determinato da un esperto designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la fondazione.

La relazione di stima compilata dall'esperto contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri seguiti per la valutazione.

Da tali documenti emerge che complessivamente il patrimonio iniziale dell'insieme delle fondazioni ammontava al 1° gennaio 1999 a L. 917.203 milioni, corrispondente ad euro 473.695.820.

## **6– Il Fondo unico dello spettacolo (FUS)**

### **6.1 - Criteri di ripartizione del Fondo unico secondo la disciplina vigente nel 2003**

Il finanziamento dello Stato era disciplinato dalla legge n. 800/1967 che, riconoscendo per la prima volta le funzioni culturali, sociali e formative delle attività musicali, definiva dettagliatamente l'assegnazione delle sovvenzioni statali agli enti lirico-sinfonici.

In applicazione dell'art. 24 del D.Lvo 367/96 è stato emanato, con il D.M. 10.6.1999 n. 239, il regolamento che stabilisce i nuovi principi cui attenersi per la ripartizione delle quote del Fondo unico dello spettacolo alle fondazioni per il triennio 1998-2000. Con questo provvedimento, applicato retroattivamente all'esercizio 1998, veniva superato il criterio di finanziamento basato sulle "medie storiche": infatti, la quota dei fondi da assegnare in base ai contributi ricevuti in passato si è ridotta dal 98% al 60%. (I criteri di ripartizione in vigore fino a quel momento, originariamente dettati dall'art. 13 della L. 163/85 e modificati dalla L. 555/88, erano quelli contenuti nel D.M. 13.12.1991).

L'anno 2001 ha segnato l'inizio del nuovo triennio di applicazione del Regolamento n. 239 del 10.6.1999, che prevede i seguenti parametri di determinazione del contributo a favore di ciascuna Fondazione:

- 1) parametro storico (art. 4, c. 1 - art. 8, c. 1) per la quota del 60% del FUS da ripartire tra le Fondazioni con l'utilizzo della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi assegnati a ciascuna Fondazione nell'ultimo triennio;
- 2) parametro della produzione (art. 2, c. 1, lett. b) per la quota del 20% del FUS da ripartire come segue: a) il 10% in base al punteggio riportato da ciascuna fondazione nella valutazione della produzione triennale rilevata da appositi indicatori (art. 3); b) il 10% in base al giudizio di qualità artistica espresso dalle Commissioni Consultive, per la musica e per la danza in seduta comune, operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali;
- 3) parametro dei costi (art. 4, c. 4 - art. 8, c. 1) per la quota del 20% del FUS da ripartire secondo le percentuali ricavate dal rapporto fra il costo derivante dal CCNL riferito a ciascuna fondazione ed il totale dei costi sostenuti da tutte le fondazioni.

Le fondazioni, entro il 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio, sono tenute a presentare i progetti ed i programmi delle attività del triennio successivo e a dare comunicazione del costo del personale al competente Dipartimento del

Ministero vigilante. Il contributo viene erogato in due rate: la prima, pari all'80% della quota concessa, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda entro il 31 ottobre dello stesso anno. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione e del relativo programma di attività. Ai fini della erogazione del contributo, il bilancio d'esercizio, con allegata una relazione sull'attività svolta, deve essere presentato entro il 30 giugno e, nel caso sia accertata un'attività inferiore a quella richiesta per la concessione della quota, questa deve essere proporzionalmente ridotta.

## **6.2 Ripartizione del Fondo unico dello spettacolo (FUS) nell'anno 2003**

Il Fondo unico dello spettacolo, introdotto con la legge 30/4/1985 n. 163, è inserito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali nell'UPB "Spettacolo dal vivo" – tra le spese correnti – voce "Interventi" - ed il suo stanziamento è compreso fra quelli autorizzati da disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria.

Per l'anno 2003, la legge 27/12/2002 n. 489 (legge finanziaria 2003) ha stanziato nella Tabella C la somma di € 506.629.000 ed in considerazione dell'aliquota di ripartizione stabilita nel 47,81% con il decreto del Ministro per beni e le attività culturali 13/3/2002 – registrato alla Corte dei conti il 28/5/2002 Reg. 2 foglio 243 – avente efficacia triennale, la quota FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è di € 242.224.392.

A decorrere dal 2001, l'art. 145, comma 87, della legge 23/12/2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) ha incrementato il Fondo della somma di 10 miliardi di lire (€ 5.164.569) da ripartire fra tutte le fondazioni secondo le percentuali previste per l'assegnazione principale, nonché dell'ulteriore somma di 15 miliardi di lire (€ 7.746.853) da ripartire al 50% fra il Teatro dell'Opera di Roma "per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale" (art. 6 - c. 3 - legge 800/67) ed il Teatro alla Scala di Milano "per il particolare interesse nazionale nel campo musicale" (art. 7 legge 800/67).

Con decreto 12 febbraio 2003 si è proceduto al riparto di una prima tranche della quota FUS 2003 per € 236.488.277 secondo le percentuali conseguite da ciascuna fondazione, applicando i parametri valutativi previsti dal Regolamento 239/99, contenute nel decreto 21 marzo 2001 e da utilizzare, a norma del comma 5

dell'art. 24 del D.L.vo 367/96, anche per il riparto delle quote FUS per i due anni successivi, e quindi per il 2002 e il 2003.

Nel seguente prospetto sono riportati gli importi dei contributi considerando l'incidenza percentuale.

FONDAZIONI	PERCENTUALE	FUS 2003
Teatro Comunale di Bologna	6,67	15.783.646,91
Teatro Lirico di Cagliari	4,20	9.943.582,63
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	9,59	22.663.867,80
Teatro Carlo Felice di Genova	5,86	13.861.827,69
Teatro alla Scala di Milano	14,15	33.473.740,12
Teatro San Carlo di Napoli	7,89	18.654.957,17
Teatro Massimo di Palermo	9,05	21.399.230,23
Teatro dell'Opera di Roma	10,47	24.761.916,62
Teatro Regio di Torino	7,15	16.903.715,93
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	6,62	15.647.686,98
Teatro La Fenice di Venezia	7,39	17.480.623,19
Teatro Arena di Verona	6,05	14.310.296,57
Teatro Accademia di Santa Cecilia	4,91	11.603.185,16
	100,00	236.488.277,00

Agli importi assegnati alle fondazioni che hanno conseguito la partecipazione dei privati, occorre applicare una riduzione del 5% della somma ottenuta quale apporto a patrimonio e contributo alla gestione come previsto dall'art. 5 comma 2 del Regolamento n. 239/99. In base al comma 3 della stessa norma, la somma risultante dalle riduzioni è destinata al sostegno delle altre attività musicali e di danza beneficiarie di contributi ai sensi della legge 163/85.

Le detrazioni pari, ad € 912.448, sono state effettuate nei confronti dei seguenti Teatri: Maggio Musicale Fiorentino, Regio di Torino, La Fenice di Venezia, Lirico di Trieste, Carlo Felice di Genova ed Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Nel prospetto che segue si evidenzia l'ammontare complessivo dei finanziamenti statali derivanti dall'applicazione della legge istitutiva del FUS, del D.L.vo 367/96 e successive variazioni, del Regolamento n. 239/99 e dall'integrazione di 5 milioni di euro disposta per le esigenze connesse al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche.

## FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO 2003

FONDAZIONI	I RIPARTO FUS D.M.12/2/03	Legge 388/00 c. 87 art. 145 (a)	Somma spettante singolo ente Anno 2002 (b)	Somma spettante singolo ente Anno 2003 (b)	Saldo FUS D.M. 22/9/03	TOTALE	Integrazione € 5.000.000 per C.C.N.L.	TOTALE
Teatro Comunale di Bologna	15.761.732,00	344.692,49	54.439,69		382.838,49	16.543.702,67	309.153,54	16.852.856,21
Teatro Lirico di Cagliari	9.943.582,63	217.153,76	49.309,74	7.315,13	241.185,46	10.458.546,72	204.715,42	10.663.262,14
Teatro Maggio Musicale Fiorentino	22.450.537,69	494.946,77			549.720,92	23.495.205,38	409.677,67	23.904.883,05
Teatro Carlo Felice di Genova (c)	13.518.156,39	302.722,68	48.892,63	7.253,25	336.224,01	14.213.248,96	301.616,94	14.514.865,90
Teatro alla Scala di Milano	33.473.740,12	4.604.445,82		12.576,06	811.918,57	38.902.680,57	734.387,89	39.637.068,46
Teatro San Carlo di Napoli	18.654.957,17	407.397,84	64.377,86	9.550,49	192.533,27	19.328.816,63	363.905,15	19.692.721,78
Teatro Massimo di Palermo	21.399.230,23	467.328,88		9.533,70	519.046,64	22.395.139,45	463.436,98	22.858.576,43
Teatro dell'Opera di Roma	24.761.916,62	4.414.191,92	68.352,01	10.140,06	600.609,90	29.855.210,51	594.112,64	30.449.323,15
Teatro Regio di Torino	16.757.871,51	369.153,21	65.295,44		410.006,19	17.602.326,35	317.898,21	17.920.224,56
Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	15.561.779,54	341.723,32		10.960,31	379.540,72	16.294.003,89	282.072,65	16.576.076,54
Teatro La Fenice di Venezia	17.367.785,97	381.752,05	59.998,68	8.900,84	423.999,30	18.242.436,84	324.494,96	18.566.931,80
Teatro Arena di Verona	14.310.296,57	312.516,61	30.464,10	4.519,36	347.101,80	15.004.898,44	459.411,95	15.464.310,39
Teatro Accademia di Santa Cecilia	11.528.307,52	253.397,13		5.185,37	281.439,76	12.068.329,78	235.116,00	12.303.445,78
	235.489.893,97	12.911.422,48	441.130,15	85.934,57	5.476.165,04	254.404.546,21	5.000.000,00	259.404.546,19
(5% apporto privato)	912.448,46				259.949,96(d)			
(art. 6 comma 5)	85.934,57							
	236.488.277,00				5.736.115,00			

- (a) La legge 388/2000 – art. 145 comma 87b – ha incrementato, a decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30/4/1985 n. 163 della somma di € 5.164.569 a favore di tutte le fondazioni, nonché di ulteriori € 7.746.853 da ripartire al 50% tra il Teatro dell'Opera di Roma ed il Teatro alla Scala di Milano.
- (b) Le somme derivano dall'applicazione dell'art. 6 comma 5 del Regolamento 239/99 relativamente all'attività "consuntivata" 2002 e 2003. Per quanto riguarda quest'ultimo anno, le riduzioni sono state effettuate nelle quote FUS spettanti alle fondazioni liriche di Bologna, Firenze e Torino per un totale di € 85.934.
- (c) Al Teatro Carlo Felice di Genova, con legge 8/11/2002 n. 264, è stato disposto un contributo di € 2.582.000 dal 2000 al 2004 per particolari esigenze di gestione. Pertanto l'erogazione complessiva ammonta ad € 17.096.865,91.
- (d) Riduzione del 5% sulla quota del teatro S. Carlo per apporto privati, la cui delibera d'ingresso non risultava ancora approvata alla data del 12/2/2003 (l decreto di riparto).

Per quanto riguarda la destinazione della quota del F.U.S. ricevuta dalla singola fondazione, va precisato che ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 367 del 1996, l'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione deve corrispondere a quello complessivamente conferito dagli altri soci fondatori.

Tale apporto va dedotto dalla quota del F.U.S. dell'esercizio di competenza a cura della fondazione stessa.

Si ritiene opportuno indicare le fondazioni che, nei primi cinque anni di applicazione delle nuove norme, hanno ottenuto la partecipazione dei privati alla gestione, mediante la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione. Il teatro alla Scala ha ottenuto tale partecipazione fin dall'anno 1998.

#### **CONTRIBUTI FONDATORI PRIVATI IN CONTO CAPITALE E GESTIONE**

(quote triennali ai sensi dell'art. 10 D.L.vo 367/1996 modificato dalla L. n. 6/2001)

Anni di riferimento		
2000/2002	Teatro Comunale di Bologna	6.378.243
2001/2003	Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	11.671.910
2001/2003	Teatro La Fenice di Venezia	6.770.233
2003/2005	Teatro Regio di Torino	6.176.614
2000/2002	Arena di Verona	15.493.707
2001/2003	Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	5.154.446
2001/2003	Accademia nazionale di Santa Cecilia	4.492.658
2001/2003	Teatro Carlo Felice di Genova	6.873.426
2002/2004	Teatro S. Carlo di Napoli	7.798.499
	<b>TOTALE</b>	<b>70.809.736</b>

Ai contributi triennali di cui in tabella, vanno aggiunti i contributi annuali alla gestione per il 2003 ricevuti dal Teatro Comunale di Bologna per € 1.505.646, dal Teatro alla Scala di Milano per € 16.071.000 e dall'Arena di Verona per € 3.632.004, per cui l'ammontare complessivo è pari ad € 82.018.386.

Nell'anno 2003, soltanto le fondazioni Teatro Carlo Felice di Genova (Dec. Intermin. 2/1/2003 di approvazione della delibera d'ingresso della Fondazione CARIGE) e Teatro San Carlo di Napoli (Dec. Intermin. 4/8/2003 di approvazione della delibera d'ingresso della Provincia di Napoli) hanno ottenuto finanziamenti da soci fondatori privati.

Le Fondazioni che non hanno ancora adottato delibere d'ingresso dei privati sono: il teatro Lirico di Cagliari, il Teatro Massimo di Palermo ed il Teatro dell'Opera di Roma.

**7 – Regime tributario**

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lvo 367/96, "sono esclusi dalle imposte i proventi derivanti da attività commerciali anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero nell'esercizio di attività accessorie". È addebitata, invece, al Conto economico l'imposta regionale sull'attività produttiva (IRAP). A tale proposito il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota n. 6421 del 3.4.2001, ha chiarito che quantomeno il 20% del contributo dello Stato va considerato correlato ai costi del personale e pertanto, ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 148 del 26.7.2000, non imponibile ai fini IRAP.

Successivamente, l'applicazione della nuova interpretazione formulata dall'Agenzia delle Entrate nel rapporto di correlazione tra costo del personale e sovvenzioni erogate, esclude dalla base di calcolo dell'IRAP il 68% delle sovvenzioni, in quanto direttamente destinate alla copertura dei costi indeducibili del personale in aderenza all'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997.

**PARTE II**

## LA GESTIONE DELLE FONDAZIONI NELL'ESERCIZIO 2003

**1 - Criteri di valutazione seguiti in linea generale dalle fondazioni per la redazione dei bilanci d'esercizio****a) Stato patrimoniale**

Di seguito sono brevemente illustrate le voci più significative dello stato patrimoniale:

*a. 1- Crediti verso i soci fondatori per versamenti ancora dovuti*

La voce include i contributi in conto patrimonio per versamenti dovuti da parte dei soci fondatori istituzionali e privati.

*a. 2- Immobilizzazioni immateriali -Diritto d'uso*

Il "Diritto d'uso illimitato degli immobili" si riferisce al diritto di utilizzare, senza corrispettivo, il teatro ed i locali dove si svolge l'attività della fondazione, concessi in uso dal Comune proprietario degli stessi. In generale, per "valore d'uso" si intende il valore attuale dei flussi finanziari che si suppone deriveranno dall'uso permanente di un determinato bene o di un complesso di beni e di altre attività. Trattandosi di un bene intangibile, tale cespite non è suscettibile di ammortamento, bensì di eventuali svalutazioni conseguenti a fatti e circostanze che riducono in via definitiva la possibilità di utilizzare, ai fini economici, il bene o il complesso di beni ed attività sui quali grava il diritto d'uso.

Il valore d'uso dei beni dei comuni affidati alle fondazioni è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale dei loro bilanci, concorrendo, pertanto, sia all'incremento del valore delle Attività che alla formazione del valore del patrimonio netto. Il valore d'uso dei beni di proprietà dei comuni, per la maggior parte delle fondazioni, rappresenta un'elevata percentuale del patrimonio netto. Attesa la impossibilità di costituire su tale particolare attività diritti di garanzia, per mera esigenza di esposizione, il valore del patrimonio netto corrispondente al valore d'uso viene indicato in questa relazione con la locuzione "*patrimonio netto indisponibile*", ponendo in tal modo in evidenza la parte del patrimonio netto derivante dalla differenza tra il valore delle restanti attività e quello del complesso delle passività.

*a. 3- Immobilizzazioni materiali*

Le immobilizzazioni risultanti al 1°.1.1999 sono iscritte secondo i valori di perizia riferiti al loro stato al 31 dicembre 1998; è previsto, in generale, che i costi di manutenzione siano

soggetti ad ammortamento secondo aliquote predeterminate, tranne che per i beni inclusi nel "Patrimonio artistico" quali: bozzetti, costumi, archivio storico e musicale.

I beni materiali acquistati successivamente al 1° gennaio 1999 sono iscritti al costo d'acquisto, inclusivo degli oneri accessori, ed ammortizzati sistematicamente in ragione della loro residua utilizzabilità.

I costi di manutenzione sono addebitati al conto economico.

*a. 4- Rimanenze*

Le rimanenze di materiali sono valutate al costo d'acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se minore

*a. 5- Crediti*

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione, cioè al netto delle somme iscritte nell'apposito "Fondo svalutazione" e sono distinti secondo la data di scadenza o esigibilità. I "Crediti verso clienti" si riferiscono prevalentemente a noleggi di allestimenti scenici, costumi, ecc.

La voce "Crediti verso Fondatori" è composta da crediti per contributi alla gestione già deliberati dai soggetti eroganti.

La voce "Crediti verso altri" comprende soprattutto crediti IVA, IRAP o crediti sorti in sede contenziosa nei confronti del personale dipendente.

*a. 6- Ratei e risconti*

Sono iscritte in tali voci quote di ricavi e costi comuni a due o più esercizi, allo scopo di attribuire all'esercizio in chiusura quelle di sua competenza, determinata quest'ultima sulla base della valutazione economica delle operazioni che le hanno generate.

*a. 7- Fondi per rischi ed oneri*

Questi fondi si riferiscono sia alle spese future, corrispondenti a componenti negativi di reddito certi nel verificarsi ed incerti nell'importo, sia ai rischi relativi a componenti negative di reddito incerti sia nell'importo che nel verificarsi. Si tratta di importi stimati, mancando in entrambi i casi la certezza sulla somma dovuta.

*a. 8 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*

Questo fondo ha lo scopo di coprire la spesa relativa ai diritti maturati a titolo di T.F.R., al termine di ogni esercizio, dai dipendenti, in conformità alla vigente disciplina in materia.

*a. 9- Debiti*

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. In generale, fanno parte di questo raggruppamento i debiti verso banche, fornitori, istituti previdenziali e verso il Fisco.

*a. 10- Conti d'ordine*

Sono indicati gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione. Gli impegni sono iscritti al loro valore contrattuale, mentre le garanzie sono indicate sulla base del rischio in essere alla fine dell'esercizio. I beni di terzi presso il teatro sono contabilizzati al valore di mercato corrente.

**b) Conto economico**

Il Conto economico, che evidenzia il risultato operativo ed i risultati conseguenti alla gestione economica e finanziaria ed a fatti straordinari, è composto da diversi raggruppamenti di valori, di cui si indicano le voci più significative:

*b. 1- Valori della produzione*

Nella voce "*Ricavi dalla vendita e dalle prestazioni*" sono iscritti i ricavi della gestione caratteristica; in particolare quelli derivanti dalla vendita di biglietti e abbonamenti, dal noleggio di materiale teatrale e dell'affitto delle sale.

Nella voce "*Altri ricavi e proventi*" si evidenziano principalmente i contributi in c/esercizio del FUS, della Regione, del Comune e di tutti gli altri soci fondatori non istituzionali. Sono considerati, inoltre, i ricavi derivanti da attività particolari quali: sponsorizzazioni, gestione di bar, shop, guardaroba, riprese televisive e radio diffusioni.

*b. 2- Costi della produzione.*

I "*Costi del personale*" , che rappresentano la più importante componente dell'aggregato, sono suddivisi secondo le sottovoci dello schema legale e cioè: salari e stipendi, oneri sociali, TFR. Altri costi, attribuibili alla gestione delle risorse umane, sono esposti complessivamente. Per tali costi la Nota integrativa fornisce l'esatta indicazione delle singole componenti, (es. personale amministrativo, artistico e tecnico) e delle varie tipologie contrattuali (a tempo indeterminato, a tempo determinato, collaborazioni).

Nella voce "*Servizi*" sono inclusi tutti i costi relativi alla produzione artistica e alle spese di funzionamento.

Come è noto, il sistema di contabilità civilistica non consente di conoscere l'esatta composizione della voce "*Servizi*".

Infatti, nel sistema di contabilità finanziaria applicato agli ex enti lirici esisteva una specifica categoria delle "*Spese correnti*" – la Cat. 4<sup>^</sup> - che raggruppava sia gli oneri per il personale scritturato che le spese direttamente collegate all'allestimento degli spettacoli.

Attualmente, invece, il costo per il personale scritturato è evidenziato nel conto economico, alla voce "*Costi per servizi*", mentre gli altri costi relativi alla produzione artistica sono spesso inclusi nelle spese per la gestione.